

Vincenzo De Ruvo

VISTI gli artt. 12 e 16 del Codice Civile, art. 4 delle relative disposizioni d'attuazione nonché l'art. 14 del D.P.R. n. 616 del 24/07/1977 che ha disposto la delega delle funzioni amministrative statali alle Regioni nei confronti fra l'altro delle persone giuridiche private operanti nell'ambito regionale ed in campo socio-assistenziale;

VISTI:

- l'art. 55, 4° comma, punto d) della L.R. n. 1/1986 così come modificato dall'art. 19, 2° comma della L.R. n. 25/1990;
- l'art. 10 del D.lgs. n. 460 del 4/12/1997;
- l'art. 14 della legge n. 15 del 4.1.1968;

PRESO ATTO che il Dirigente del Servizio proponente riferisce:

- dell'istanza pervenuta in data 10.7.1998 con la quale il Presidente dell'O.P. Francesca Colleoni De Maestri - ONLUS con sede in Castano Primo (MI) Ente Morale di diritto privato riconosciuto ai sensi dell'art. 12 del Codice Civile con DGR 26319 del 28.7.1992 ha richiesto alla Giunta Regionale l'approvazione del nuovo statuto in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente in data 15.6.1998 riconfermata in data 16.9.1998 quest'ultima verbalizzata con atto pubblico del 16.9.1998 Rep. n. 55981 Rac. n. 5292 a rogito Dr. Germano Zinni, notaio in Castano Primo registrato a Magenta (MI) il 24.9.1998 al n. 1632 mod. 1;

RILEVATO che le proposte modifiche statutarie si concretano nell'adeguamento del dettato statutario alla disciplina normativa ONLUS introdotta con il D.Lgs. n. 460/1997 ed in particolare:

- all'art. 1 relativamente alla qualificazione Onlus ai fini del suo utilizzo nella denominazione e nelle comunicazioni esterne;
- agli artt. 2 e 3 relativamente all'esclusivo svolgimento dell'attività istituzionale, così come classificata nei termini della succitata normativa, e al perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
- agli artt. 13 e 16 relativamente alla redazione del bilancio o del rendiconto annuale;
- all'art. 7 relativamente al divieto di distribuzione degli utili e all'obbligo di impiego degli stessi per la realizzazione delle proprie attività;
- all'art. 20 relativamente all'obbligo di devoluzione del patrimonio, in caso di scioglimento, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità;

PRESO ATTO che il Dirigente del Servizio proponente, visti gli accertamenti esperiti dal funzionario istruttore e dal Dirigente dell'Ufficio che ha fatto proprie le soluzioni proposte con il presente provvedimento, riferisce che non sussistono elementi ostativi all'accoglimento della richiesta di cui trattasi e propone l'adozione del presente atto;

DATO ATTO che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32 della legge 15/05/1997 n. 127;

A voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge.

D E L I B E R A.



- di approvare le modifiche in premessa citate apportate allo Statuto dell'O.P. Francesca Colleoni De Maestri - ONLUS con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente in data 15.6.1998 riconfermata in data 16.9.1998 quest'ultima verbalizzata con atto pubblico del 16.9.1998 Rep. n.55981 Rac. n. 5292 a rogito Dr. Germano Zinni, notaio in Castano Primo registrato a Magenta (MI) il 24.9.1998 al n.1632 mod.1 costituente parte integrante del presente atto;

- di dare atto che conseguentemente l'Ente di cui trattasi viene ad assumere la nuova denominazione di O.P. Francesca Colleoni Dr. Maestri - ONLUS;

- di disporre la notifica del presente atto all'Ente interessato ai fini anche degli ulteriori e conseguenti adempimenti ai sensi dell'art. 33 del Codice Civile, oltre che ai fini della comunicazione alla Direzione Regionale delle Entrate competente, conformemente alle istruzioni dettate dal Ministero delle Finanze e approvate dallo stesso con Decreto 19/01/1998, nonché la pubblicazione del dispositivo dello stesso sul B.U.R.L.



IL SEGRETARIO

Maurizio Sala





OPERA PIA

Francesca Colleoni De Maestri

Corso Venezia 13

MILANO

Sede amministrativa: Castano Primo (Mi)

Verbale della seduta del 15 Giugno 1998

Il giorno 15/06/1998 alle ore 18.00, a seguito di regolare convocazione, a norma di Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Opera Pia

F. Colleoni De Maestri presso la sede via Colleoni 5.

Sono presenti i sigg.:

Sig. SERGIO PARACHINI - Presidente

Don GIUSEPPE MONTI - Consigliere

Dott. ALBERTO ROVERA - Consigliere

P.Ind. LUCIANO GORINI - Consigliere

Rag. SERRANO MIRA - Consigliere

Assiste il Segretario

Rag. GUIDO DE CARLI

Essendo legale il numero degli intervenuti il **PRESIDENTE**, dichiara aperta la seduta.

Dà lettura dell'argomento all'ordine del giorno e precisamente:

1) Adozione nuovo testo dello Statuto dell'Opera Pia Colleoni De Maestri (art.10 comma 1° - decreto legislativo n.°460 del 04 dicembre 1997).

- Riordino della disciplina tributaria degli Enti non commerciali e delle

Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (O.N.L.U.S.) ;

Per validazione e per copia conforme
all'originale depositato agli atti del
Servizio

Per validazione, e per copia conforme
all'originale depositato agli atti del
Servizio.

Il Dirigente del Servizio



Il Presidente

Ricorda ai Sigg. Consiglieri che nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 22 gennaio scorso si deliberò di inoltrare alla direzione regionale del Ministero delle Finanze, entro il 31.01.98, domanda di iscrizione all'anagrafe ed al riconoscimento dell'Opera Pia Colleoni quale "Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale"

che l'art. 5 comma 3° del predetto decreto prevede che le fondazioni predispongano o adeguino alla nuova normativa il proprio statuto entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge e quindi entro il 30 giugno 1998 ;

Tenuto presente che le richieste di modifica statutarie inoltrate alla Giunta Regionale Lombarda con delibera del Consiglio di Amm.ne del 15 luglio 1994 presso il Notaio Dr. Zini non hanno tenuto esito positivo per mancata approvazione tutoria (comunicazione regionale prot. N.° 149224/3869 del 29 maggio 1995 per intervenute novità riguardanti il Patrono, nonché per una riformulazione degli scopi aggiornati al

Per autenticazione è per copia conforme
all'originale depositato agli atti del
Servizio


Il Dirigente del Servizio



rispetto del vigente, mutato, quadro
normativo (BURL n.° 19 del 13.05.95)
comunque rimanendo in vigore lo statuto
del 1910;

Visto per conseguenza il decreto legislativo in
oggetto riferito, che prevede sostanziali
riforme;

Tutto ciò premesso

Il Presidente

Sentito il Patrono Mons. Franco Monticelli che con
lettera scritta ha espresso il Suo parere favorevole
(comunicazione che si allega al verbale)

Propone ai Sigg. Consiglieri l'adozione di un intero
nuovo testo dello statuto dell'Ente morale
assistenziale ed invita infine il Consiglio a
deliberare in merito.

Il C.d.A.

Esaminato nel suo complesso il testo proposto in
conformità al Decreto Legislativo n.° 460 del 04.12.97;

Condiviso la necessità e l'utilità del provvedimento
nell'interesse dell'Opera Pia

DELIBERA

1°) di adottare, come adotta, il testo del nuovo Statuto,
che approvato " articolo per articolo ", così recita;

CAPO I°

Origine della Fondazione - scopi

Per validazione e per copia
all'originale depositato agli atti del
Servizio



[Handwritten signature]

Il Dirigente del Servizio

Art. 1 la ~~Fondazione~~ denominata ~~"Opera Pia Francesca Colleoni De~~

~~Maestri"~~ ha origine dal Testamento della Nobile Francesca De

Maestri fu Nobile Antonio, vedova Contessa Colleoni, defunta in

Milano il 9 Aprile 1908, Testamento ricevuto in forma segreta dal

Dr. Enrico Bosisio, Notaio residente in Milano, con atto 23 Marzo

1907.

La Fondazione è disciplinata dall'art. 17 e seguenti del c.c. e

persegue i propri scopi nell'ambito territoriale della regione

Lombardia.



La sede della Fondazione è in Castano Primo " a sensi e per gli

effetti di cui agli art. 10 e seguenti del D. Leg.vo 4.12.1997

n.° 460 la FONDAZIONE assume nella propria denominazione la

qualificazione di organizzazione non lucrativa di utilità sociale

(O.N.L.U.S.) che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a

tal fine viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione

esterna della medesima. "

Art. 2 la Fondazione ha lo scopo di operare nel settore dell'assistenza

sociale, socio sanitaria e della beneficenza per il perseguimento,

in via esclusiva, di finalità di solidarietà sociale concretizzantesi

negli scopi e nelle attività:

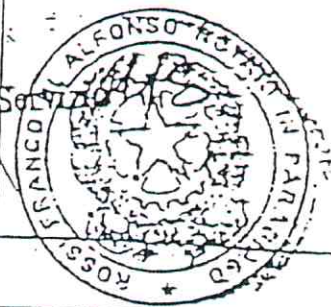
di integrazione socio sanitaria, di prevenzione, di riabilitazione e

cure, di volontariato e di rimozione degli ostacoli che portano alla



Per vidimazione e per copia conforme
all'originale depositato agli atti del
Servizio

Il Dirigente del Servizio



perdita di autosufficienza, alla marginalizzazione, alla solitudine
di anziani, vecchi e grandi vecchi, per dare loro un alto grado di
tutela sociale e il massimo di sicurezza.

La Fondazione potrà istituire soggiorni climatici in altre regioni
pureché destinati a soggetti residenti nella regione Lombardia.

Art.3 La Fondazione per il raggiungimento degli scopi sociali può
acquistare, vendere, permutare beni mobili ed immobili, curare la
loro amministrazione; accettare donazioni, legati e contributi;
nonché compiere qualsiasi operazione finanziaria, mobiliare ed
immobiliare necessaria al conseguimento di essi.

La fondazione può provvedere a beneficiare Enti e persone
giuridiche diverse, operanti nei settori di cui all'art.2 - 1° comma
, mediante liberalità di ogni specie, comprese le donazioni
immobiliari e le concessioni gratuite d'uso di qualsiasi specie e
durata.

Non potrà compiere attività diverse da quelle istituzionali,
suddette, ad eccezione delle attività direttamente connesse e nel
rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art.10 - 5° comma
del citato D. Leg.vo 4.12.97 n.°460.

Art.4 Nessuna pratica di culto può essere imposta ai ricoverati. Essi
possono farsi assistere dai ministri del culto al quale
appartengono.

Art.5 La Fondazione provvede all'assistenza spirituale degli infermi ed
al servizio ecclesiastico secondo la religione cattolica.

all'originale depositato agli atti del
Servizio


Il Dirigente del Servizio



Art. 6 La Fondazione provvede al suo scopo con i proventi del patrimonio quali risultanti dall'inventario al 31.12.1997, con le rette pagate dagli utenti, con le convenzioni ed ogni altro genere di entrata.

Art. 7 Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitali durante la Vita dell'organizzazione, salvo che in casi imposti e consentiti dalla legge.



CAPO II°

Del PATRONO

Art. 8 Per volontà della Fondatrice la Fondazione ha un Patrono.

Il Patrono sarà eletto a vita dall'Arcivescovo di Milano.

Avvenendo che il Patrono venga meno, rinunci, sia assente ed inabilitato la nomina del successore sarà comunque e sempre di competenza dell'Arcivescovo di Milano.

CAPO III°

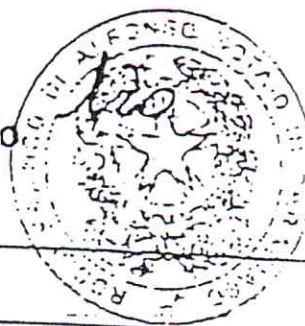
Del Consiglio di Amministrazione

Art. 9 L'amministrazione della fondazione è retta da un Consiglio di cinque membri, di cui uno, il Presidente, sarà lo stesso Patrono, con facoltà però in Lui di delegare altra persona che tenga la



Per validazione e per copia conforme
all'originale depositato agli atti del
Servizio

Il Dirigente del Servizio



Presidenza in Sua vece; un altro membro sarà nominato dallo

stesso Patrono; due altri membri saranno nominati

dall'Arcivescovo pro tempore di Milano; un quinto membro sarà

nominato dal Comune di Castano Primo; uno almeno dei membri

di nomina Arcivescovile dovrà essere laico.

Qualora il Patrono abbia delegato chi tenga la Presidenza in Sua

vece, la durata di questo nell'ufficio sarà di soli cinque anni, e se

in detto periodo la persona delegata venisse a morire, o per

qualsiasi ragione a cessare dall'Ufficio, il Patrono delegherà, per

un altro quinquennio, il successore nella Presidenza, a meno che

intenda assumerla direttamente.

Il Patrono, potrà revocare la delega e con essa l'incarico di

Presidente.

Il Patrono potrà, di quinquennio in quinquennio, riconfermare la

medesima persona nell'ufficio.

La delegazione fatta da un Patrono cessa succedendogli altri nel

Patronato.

I restanti membri del Consiglio non possono revocare il

Presidente.

La durata in carica degli altri membri del Consiglio di

Amministrazione, è di cinque anni, e possono essere rieletti senza

interruzione e senza limite di volte.

Per validazione e per copia conforme
all'originale depositato agli atti del
Servizio


Il Dirigente del Servizio



Avvenendo, durante il periodo quinquennale, di surrogare uno dei
detti membri, la persona che sarà nominata in sua vece, durerà in
carica solamente per il tempo per il quale sarebbe durato il membro
a cui venne surrogata, salvo riconferma.

Art. 10 Le corresponsioni, ai componenti gli organi amministrativi e di
controllo, di emolumenti individuali, saranno in conformità a
quanto previsto dall'art. 10, comma 6 lettera C della legge n.° 460
del 04.12.1997.

Art. 11 In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci
il Consigliere più anziano di nomina, ad anzianità pari, il più
anziano di età.

Art. 12 I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica
di consigliere se, senza giustificato motivo, non intervengano per
tre volte consecutive alla seduta.

La decadenza dei Consiglieri è pronunciata dal Consiglio di
Amministrazione.

Nel caso in cui il Patrono abbia delegato altra persona a tenere la
Presidenza in Sua vece e questa persona manchi alle adunanze del
C.d.A. per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, il
Patrono dovrà provvedere alla sostituzione, o assumere
direttamente la Presidenza.

CAPO IV°

Adunanze ed attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

Art. 13 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e
straordinarie. Essa prima avrà luogo entro il mese di aprile di ogni



Per validazione e per copia conforme
all'originale depositato agli atti del
Servizio

Il Dirigente del Servizio



anno ed approverà il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre
dell'anno precedente.

Le adunanze straordinarie avranno luogo ogni qualvolta lo
richieda un bisogno urgente, sia per invito del Presidente, sia per
domanda scritta e motivata di due almeno dei componenti del
Consiglio.

Art. 14 Le convocazioni del Consiglio sono fatte con invito scritto da
recapitarsi al domicilio degli interessati entro 15 giorni dall'adunanza
ordinaria ed entro 5 giorni dall'adunanza straordinaria.

Le deliberazioni del Consiglio debbono essere prese con l'intervento
di almeno tre membri ed a maggioranza assoluta degli intervenuti.

Le votazioni si faranno per appello nominale od a voti segreti; hanno
sempre luogo a voti segreti quando si tratti di questioni concernenti
persone.

A parità di voti s'intende prevalente il voto del Presidente.

Per la validità delle adunanze non sarà computato chi, avendo
interesse, non può prendere parte alle deliberazioni.

Art. 15 I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario, se
nominato, o da un Consigliere o da un funzionario dipendente e sono
firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti.

Quando alcuno degli intervenuti rifiuti di firmare, ne sarà fatta
menzione.

Per validazione e per copia conforme
all'originale depositato agli atti del
Servizio


Il Dirigente del Servizio



Art. 16 Il Consiglio provvede all'Amministrazione della "fondazione"
al suo regolare funzionamento e approva il bilancio o rendiconto
annuale.

Può chiedere ed operare su affidamenti bancari, inoltre potrà
stipulare con privati, Enti pubblici o private amministrazioni,
statali o parastatali qualunque contratto e partecipare con detti
enti a gare all'asta pubblica o a trattativa privata per appalti,
forniture, concessioni, ecc., potrà riscuotere ed incassare da
privati, società, banche, istituti di credito, uffici postali e da
qualsiasi pubblica Amministrazione qualunque somma a
qualsiasi titolo dovuta alla

"fondazione" e rilasciare quietanza, nonché a rilasciare
fidejussioni.

Qual'ora fossero fatte proposte di riforme nell'Amministrazione
della Fondazione, di mutamenti del suo fine, di modificazione
dello statuto originario, il Consiglio dovrà uniformarsi al parere
vincolante espresso per iscritto dal Patrono anche se egli abbia
delegato ad altri la Presidenza del Consiglio in Sua vece.

Contro le deliberazioni del Consiglio il Patrono, dissenziente,
sarà ammesso a far valere la propria opposizione nella sede
competente.

CAPO V°

Rappresentanza della Fondazione - Attribuzioni del Presidente del C.d.A.

Art. 17 Spetta al Presidente di rappresentare la Fondazione e di curare
l'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio; di



Per vidimazione e per copia conforme
all'originale depositato agli atti del
Servizio

Il Dirigente



sospendere per gravi motivi gli impiegati ed operatori; di prendere, tutti i provvedimenti reclamati dal bisogno e di chiedere ratifica degli stessi al Consiglio in adunanza da convocarsi entro 30 giorni dall'assunzione del provvedimento.

Il funzionamento, l'erogazione dei servizi, l'accesso alle strutture, la gestione dell'Ente, i modi di nomina, i diritti e i doveri, le attribuzioni e le mansioni del personale sono stabiliti dal C.d.A. in uno o più regolamenti da partecipare all'autorità di vigilanza.

CAPO VI°

Delle Pie Signore Ospitaliere

Art. 18 Il compito di assistere gli infermi, continuerà sempre ad essere affidato in conveniente numero a Pie Signore appartenenti a quella Associazione denominata comunemente SUORE di CARITA', e ciò per ordine il più assoluto della Fondatrice.

CAPO VII°

Avvertenze e norme generali d'amministrazione

Art. 19 I pagamenti non costituiscono titolo legale di scarico se non sono muniti della firma del Presidente e di quella di un membro del Consiglio di Amministrazione.

CAPO VIII°

Disposizioni finali

Art. 20 In caso di scioglimento, il patrimonio sarà devoluto ad altra O.N.L.U.S. o a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di

Per vidimazione e per copia conforme
all'originale depositato agli atti del
Servizio

Alleg
Il Dirigente del Servizio



controllo di cui all'art.3, comma 19°, L.23.12.1996 n.°662 e
salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.21 Per le materie non contemplate nel presente statuto si
osservano le norme vigenti in materia e in particolare la
legge n.° 460 del 04.12.97 e relativi regolamenti.

**** * * * ****

2° di autorizzare il Presidente ad adempiere a tutte le
formalità richieste dalle norme statutarie, dalle leggi
vigenti ed a sottoscrivere atti notarili conseguenti.

Nessuno dei Consiglieri chiede la parola, il Presidente
dichiara quindi sciolta l'adunanza alle ore 21.05.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Sig. Sergio Parachini

Il Segretario

Sig. Rag. Guido De Carli

Gli Amministratori

Rev.do Don Giuseppe Monti

Sig. Dott. Alberto Rovera

Sig. P. Ind. Luciano Gorini

Sig. Rag. Serrano Mira

con Giuseppe Monti

p. Serrano

Luciano Gorini

Alberto Rovera

artorio n. 55242

Il sottoscritto Dottor Germano Zinni, notaio in Castano Pr
presso il Collegio Notarile di Milano che il presente estr
posto da sette mezzi fogli, è in conformità alle risultanze delle pagine
II4 al n. 126, omessa la pagina n. 123, del libro verbali consigli
nistrazione dell'OPERA PIA Francesca Colleoni De Maestri con sede in Cas
o, Via Colleoni n. 5, libro bollato e vidimato nelle forme di leg
lamente tenuto.

arta libera per gli usi consentiti dalla Legge.

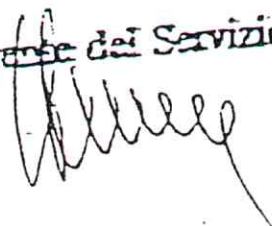
Castano Pr

Acerbi n. 26 - 25 (venticinque) giugno 1998 (millenovecentonovantotto)..



Per vidimazione e per copia conforme
all'originale depositato agli atti del
Servizio

Il Dirigente del Servizio



Il Dirigente del Servizio

ente ricorda ai Consiglieri che nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 22 gennaio 1998 si deliberò di inoltrare alla direzione regionale del Ministero delle Finanze, entro il 31 gennaio 1998, domanda di iscrizione all'anagrafe e al riconoscimento dell'Opera Pia Colleoni quale "Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale"; che l'art. 5 comma 1 del predetto decreto prevede che le fondazioni predispongano o adeguino alla nuova normativa il proprio statuto entro il 30 settembre 1998.

È stato presente che le richieste di modifica statutarie inoltrate alla Giunta Regionale Lombarda con delibera del Consiglio di Amministrazione del 15 luglio 1994 presso il notaio Germano Zinni non hanno tenuto esito positivo per mancata approvazione tutoria (comunicazione regionale Prot. n. 149224/869 del 29 maggio 1995) per intervenute novità riguardanti il Patrono, nonché per una riformulazione degli scopi aggiornati al rispetto del vigente, mutato, quadro normativo (BURLE. 19 del 13 maggio 1995) comunque rimanendo in vigore lo statuto del 1910; visto per conseguenza il decreto legislativo in oggetto riferito, che prevede sostanziali riforme, il presidente propone ai Consiglieri l'adozione di un intero nuovo testo dello statuto dell'Ente morale assistenziale ed invita il Consiglio a deliberare in merito.

A questo punto prende la parola il Patrono Monsignor Franco Monticelli, qui presente, che esprime parere favorevole alla proposta del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione, esaminato nel suo complesso il testo proposto in conformità al Decreto Legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997, condivide la necessità e la utilità del provvedimento nell'interesse dell'Opera Pia,

delibera:

1) di adottare il testo del nuovo statuto, che approvato articolo per articolo e nel suo complesso si allega al presente verbale sotto A);

2) di autorizzare il Presidente ad adempiere a tutte le formalità richieste dalle norme statutarie, dalle leggi vigenti e a sottoscrivere atti notarili conseguenti.

Nessuno dei Consiglieri chiede la parola, il Presidente dichiara quindi sciolta l'adunanza alle ore diciannove e minuti dieci.

Il sottoscritto notaio ho ricevuto il presente atto e dello stesso ho dato lettura al componente, unitamente all'allegato.

Consta il presente atto, in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte scritto di mia mano, di due fogli, dei quali occupa quattro pagine oltre la presente.

F.to Parachini Sergio

F.to Germano Zinni notaio L.S.



Per validazione e per copia conforme
all'originale depositato agli atti del
Servizio

[Handwritten signature]

STATUTO

CAPO I°

Origine della Fondazione - scopi

Art. 1 - La Fondazione denominata "Opera Pia Francesca Coloni De Maestri" ha origine dal Testamento della Nobile ancesca De Maestri fu Nobile Antonio, vedova Contessa Coloni, defunta in Milano il 9 aprile 1908, Testamento ricevuto in forma segreta dal Dott. Enrico Bosisio, Notaio residente in Milano, con atto in data 23 marzo 1907.

Fondazione è disciplinata dall'art. 12 e seguenti del c.c. persegue i propri scopi nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

La sede della Fondazione è in Castano Primo "a sensi e per gli effetti di cui agli art. 10 e seguenti del D. Leg.vo 4 dicembre 1997 n. 460 la FONDAZIONE assume nella propria denominazione la qualificazione di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (O.N.L.U.S.) che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima".

Art. 2 - La Fondazione ha lo scopo di operare nel settore dell'assistenza sociale, socio sanitaria e della beneficenza e il perseguimento in via esclusiva, di finalità di solidarietà sociale concretizzantesi negli scopi e nelle attività:

integrazione socio sanitaria, di prevenzione, di riabilitazione e cure, di volontariato e di rimozione degli ostacoli e portano alla perdita di autosufficienza, alla marginalizzazione, alla solitudine di anziani, vecchi e grandi vecchi, e dare loro un alto grado di tutela sociale e il massimo di curezza.

Fondazione potrà istituire soggiorni climatici in altre regioni purchè destinati a soggetti residenti nella regione Lombardia.

Art. 3 La Fondazione per il raggiungimento degli scopi sociali può acquistare, vendere, permutare beni mobili ed immobili, curare la loro amministrazione; accettare donazioni, legati e contributi; nonché compiere qualsiasi operazione finanziaria, mobiliare ed immobiliare necessaria al conseguimento di essi.

La fondazione può provvedere a beneficiare Enti e persone giuridiche diverse, operanti nei settori di cui all'art. 2 - 2° comma, mediante liberalità di ogni specie, comprese le donazioni immobiliari e le concessioni gratuite d'uso di qualsiasi specie e durata.

Non potrà compiere attività diverse da quelle istituzionali suddette, ad eccezione delle attività direttamente connesse e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 10 5° comma del citato D. Leg.vo 4 dicembre 1997 n. 460.

Art. 4 Nessuna pratica di culto può essere imposta ai ricoverati. Essi possono farsi assistere dai ministri del culto al quale appartengono.

Allegato A) al
n. 55981/5292 di ref

Per validazione e per copia conforme
all'originale depositato agli atti del
Servizio

Il Dirigente del Servizio



Per vidimazione e per copia conforme
all'originale depositato agli atti del
Servizio

Il Dirigente del Servizio

Art. 5 La Fondazione provvede all'assistenza spirituale degli infermi ed al servizio ecclesiastico secondo la religione cattolica.

Art. 6 La Fondazione provvede al suo scopo con i proventi del patrimonio quali risultanti dall'inventario al 31 dicembre 1997, con le rette pagate dagli utenti, con le convenzioni ed ogni altro genere di entrata.

Art. 7 Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitali durante la Vita dell'organizzazione, salvo che in casi imposti e consentiti dalla legge.

CAPO II

Del PATRONO

Art. 8 Per volontà della Fondatrice la Fondazione ha un Patrono.

Il Patrono sarà eletto a vita dall'Arcivescovo di Milano.

Avvenendo che il Patrono venga meno, rinunci, sia assente od inabilitato la nomina del successore sarà comunque e sempre di competenza dell'Arcivescovo di Milano.

CAPO III°

Del Consiglio di Amministrazione

Art. 9 L'amministrazione della fondazione è retta da un Consiglio di cinque membri, di cui uno, il Presidente, sarà lo stesso Patrono, con facoltà però in Lui di delegare altra persona che tenga la Presidenza in Sua vece; un altro membro sarà nominato dallo stesso Patrono; due altri membri saranno nominati dall'Arcivescovo pro tempore di Milano; un quinto membro sarà nominato dal Comune di Castano Primo; uno almeno dei membri di nomina Arcivescovile dovrà essere laico.

Qualora il Patrono abbia delegato chi tenga la Presidenza in Sua vece, la durata di questo nell'ufficio sarà di solo cinque anni, e se in detto periodo la persona delegata venisse a morire, o per qualsiasi ragione a cessare dall'Ufficio, il Patrono delegherà, per un altro quinquennio, il successore nella Presidenza, a meno che intenda assumerla direttamente. Il Patrono, potrà revocare la delega e con essa l'incarico di Presidente.

Il Patrono, potrà, di quinquennio in quinquennio, riconfermare la medesima persona nell'ufficio.

La delegazione fatta da un Patrono cessa succedendogli altri nel Patronato.

I restanti membri del Consiglio non possono revocare il Presidente.

La durata in carica degli altri membri del Consiglio di Amministrazione, è di cinque anni, e possono essere rieletti senza interruzione e senza limite di volte.

Avvenendo, durante il periodo quinquennale, di surrogare uno



dei detti membri, la persona che sarà nominata in sua vece, durerà in carica solamente per il tempo per il quale sarebbe durato il membro a cui venne surrogata, salvo riconferma.

Art. 10 Le corresponsioni, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, di emolumenti individuali, saranno in conformità a quanto previsto dall'art. 10, comma 6 lettera C della Legge n. 460 del 4 dicembre 1997.

Art. 11 In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne fa le veci il Consigliere più anziano di nomina, ad anzianità pari, il più anziano di età.

Art. 12 I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica di consigliere se, senza giustificato motivo, non intervengono per tre volte consecutive alla seduta.

La decadenza dei Consiglieri è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui il Patrono abbia delegato altra persona a tenere la Presidenza in Sua Vece e questa persona manchi alle adunanze del Consiglio di Amministrazione per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, il Patrono dovrà provvedere alla sostituzione, o assumere direttamente la Presidenza.

CAPO IV°

Adunanze ed attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

Art. 13 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie. La prima avrà luogo entro il mese di aprile di ogni anno ed approverà il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente.

Le adunanze straordinarie avranno luogo ogni qualvolta lo richieda un bisogno urgente, sia per invito del Presidente, sia per domanda scritta e motivata di due almeno dei componenti del Consiglio.

Art. 14 Le convocazioni del Consiglio sono fatte con invito scritto da recapitarsi al domicilio degli interessati entro 15 (quindici) giorni dall'adunanza ordinaria ed entro 5 giorni dall'adunanza straordinaria.

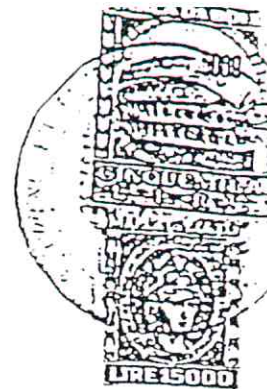
Le deliberazioni del Consiglio debbono essere prese con l'intervento di almeno tre membri ed a maggioranza assoluta degli intervenuti.

Le votazioni si faranno per appello nominale od a voti segreti; hanno sempre luogo a voti segreti quanto si tratti di questioni concernenti persone.

A parità di voti s'intende prevalente il voto del Presidente. Per la validità delle adunanze non sarà computato chi, avendo interesse, non può prendere parte alle deliberazioni.

Art. 15 I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario, se nominato, o da un Consigliere o da un funzionario dipendente e sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti.

Quando alcuno degli intervenuti rifiuti di firmare, ne sarà fatta menzione.



Per validazione e per copia conforme
all'originale depositato agli atti del
Servizio

Il Dirigente del Servizio



... variazione e per copia conforme
all'originale depositato agli atti del
Servizio



Il Dirigente del Servizio

Art. 16 Il Consiglio provvede all'Amministrazione della "fondazione", al suo regolare funzionamento e approva il bilancio o rendiconto annuale. Può chiedere ed operare su affidamenti bancari, inoltre potrà stipulare con privati, Enti pubblici o private amministrazioni, statali o parastatali qualunque contratto o partecipare con detti enti a gare all'asta pubblica o a trattativa privata per appalti, forniture, concessioni ecc., potrà riscuotere ed incassare da: privati, società, banche, istituti di credito, uffici postali e da qualsiasi pubblica Amministrazione qualunque somma a qualsiasi titolo dovuta alla "fondazione" e rilasciare quietanza nonché a rilasciare fidejussioni.

Qualora fossero fatte proposte di riforme all'Amministrazione della Fondazione, di mutamenti del suo fine, di modificazione dello statuto originario, il Consiglio dovrà uniformarsi al parere vincolante espresso per iscritto dal Patrono - anche se egli abbia delegato ad altri la Presidenza del Consiglio in Sua vece.

Contro le deliberazioni del Consiglio il Patrono dissenziente sarà ammesso a far valere la propria opposizione nella sede competente.

CAPO V°

Rappresentanza della Fondazione - Attribuzioni del Presidente del C.d.A.

Art. 17 Spetta al Presidente di rappresentare la Fondazione e di curare l'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio; di sospendere per gravi motivi gli impiegati ed operatori; di prendere, tutti i provvedimenti reclamati dal bisogno e di chiedere ratifica degli stessi al Consiglio di Aduanza da convocarsi entro 30 (trenta) giorni dall'assunzione del provvedimento.

Il funzionamento, l'erogazione dei servizi, l'accesso alle strutture, la gestione dell'Ente, i modi di nomina, i diritti e i doveri, le attribuzioni e le mansioni del personale sono stabiliti dal C.d.A. in uno o più regolamenti da partecipare all'autorità di vigilanza.

CAPO VI

Delle Pie Signore Ospitaliere

Art. 18 Il compito di assistere gli infermi, continuerà sempre ad essere affidato in conveniente numero a Pie Signore appartenenti a quella Associazione denominata comunemente SUORE di CARITA' e ciò per ordine il più assoluto della Fondatrice.

CAPO VII°

Avvertenze e norme generali d'amministrazione

Art. 19 I pagamenti non costituiscono titolo legale di scarico se non sono muniti della firma del Presidente e di quella di un membro del Consiglio di Amministrazione.

CAPO VIII

Disposizioni finali

Art. 20 In caso di scioglimento, il patrimonio sarà devoluto ad altra O.N.L.U.S. o a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 2, comma 19°, Legge 23 dicembre 1996 n. 562 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 21 Per le materie non contemplate nel presente statuto si osserveranno le norme vigenti in materia e in particolare la Legge n. 460 del 4 dicembre 1997 e relativi regolamenti.

Parato in Legio
[Signature]

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE,
MUNITO DI 15 RIF. PRESENTI DALLA LEGGE,
COMPRESA DI quattro mila
FOGLI
SI RILASCI PER *la parte*
Parato Primo, 6 ottobre 1998

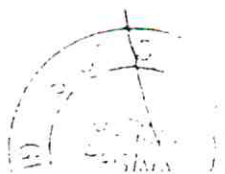
[Signature]



Per validazione e per copia conforme
all'originale depositato agli atti del
Servizio

Il Dirigente del Servizio

[Signature]



Atto esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 460 del 4 dicembre 1997.-----

N. 70410 DI REPERTORIO

N. 27102 DI RACCOLTA

-----**VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FONDAZIONE**-----

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

L'anno duemilaventi, il giorno sei del mese di agosto alle ore quindici.-----

In Milano, Via Clerici n. 1.-----

Avanti a me Dr. Maria Nives Iannaccone, Notaio in Seregno, iscritta presso il Collegio Notarile di Milano è presente il signor:-----

LANDI Dott. LIVIO, nato a Premosello-Chiovenda il 30 gennaio 1967, domiciliato per la carica presso la sede della infreddetta Fondazione, della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione denominata-----

-----"Opera Pia Francesca Colleoni De Maestri O.N.L.U.S."-----

con sede in Castano Primo, Via Colleoni n. 5, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche istituito presso la Regione Lombardia al n. 888, presso l'Anagrafe Unica delle Onlus a' sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e nel Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.) presso la Camera di Commercio di Milano-Monza-Brianza-Lodi al n. 1697991, codice fiscale 03690110154, retta dallo statuto allegato sotto la lettera "A" al verbale del Consiglio di amministrazione della predetta Fondazione in data 16 settembre 1998 al n. 5598/5292 di repertorio a rogito del notaio Germano Zinni di Castano Primo, registrato a Magenta - Atti Pubblici - il 24 settembre 1998 al n. 1632 mod. 1.-----

Detto comparente dichiara inoltre che in questo giorno e luogo alle ore quindici sono convocati in prima e unica convocazione i componenti del Consiglio di Amministrazione della predetta Fondazione, mi richiede di redigerne il verbale ed io Notaio do atto di quanto segue.-----

Assume la Presidenza della riunione il comparente il quale constata:-----

- che la riunione è stata regolarmente convocata con avviso inviato a tutti gli aventi diritto in data 30 luglio 2020 a mezzo posta elettronica, come risulta dalle ricevute di spedizione che saranno conservate agli atti della Fondazione, per discutere e deliberare sul seguente:-----

-----**Ordine del Giorno**-----

1. proposta di assumere la qualifica di impresa sociale, con efficacia immediata;-----
2. proposta di meglio specificare l'attività dell'ente;-----
3. proposta di adozione di un nuovo testo di statuto adeguato al D. Lgs. n. 112/2017 con efficacia dall'approvazione prevista dall'art. 2 del D.P.R. n. 361/2000;-----
4. delibere inerenti e conseguenti;-----

REGISTRATO PRESSO

L'AGENZIA

DELLE ENTRATE

DI Monza e Brianza

il giorno 07/08/2020

al n° 21465 Serie 1T

€ 400,00

- che del Consiglio di Amministrazione, composto da cinque membri, oltre allo stesso comparente, sono presenti:-----
- Dott. VENIERO GAMBARO, Consigliere,-----
- Signor ANGELO GAZZANIGA, Consigliere,-----
mentre sono assenti giustificati:-----
- Ing. FAUSTO SANSON, Consigliere Delegato,-----
- Dott.ssa MARINA RUGGERI, Consigliere;-----
- che è altresì presente il Patrono della Fondazione, Don GIUSEPPE MONTI, eletto ai sensi dell'art. 8 dello statuto vigente, il quale ha delegato, ai sensi dell'art. 9 dello statuto vigente, la Presidenza del Consiglio di Amministrazione in sua vece, al comparente Dott. Livio Landi;-----
- che l'articolo 14 del vigente statuto prevede che le deliberazioni del Consiglio debbano essere prese con l'intervento di almeno tre membri ed a maggioranza assoluta degli intervenuti e che, a parità di voti, s'intende prevalente il voto del Presidente;-----
- che l'articolo 16 del vigente statuto prevede che, qualora fossero fatte proposte di riforme all'Amministrazione della Fondazione, di mutamenti del suo fine, di modificazione dello statuto originario, il Consiglio debba uniformarsi al parere vincolante espresso per iscritto dal Patrono anche se egli abbia delegato ad altri la Presidenza del Consiglio in Sua vece;-----
- che il Consiglio di Amministrazione, essendo state osservate tutte le prescrizioni di legge e di statuto, è validamente costituito per discutere e deliberare su quanto posto all'ordine del giorno.-----
Quanto sopra constatato il Presidente apre la seduta e passa alla trattazione unitaria dei punti dell'ordine del giorno, in quanto tra loro connessi.-----
Il Presidente illustra brevemente le modifiche in corso in materia di Enti del Terzo Settore, in seguito alla entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 nonchè del Decreto Legislativo n. 112 del 3 luglio 2017 relativo alle imprese sociali.-----
La categoria delle Onlus è destinata ad essere abrogata a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea di cui all'art. 101, comma 10, del D. Lgs. n. 117/2017 e comunque non prima del periodo di imposta successivo a quello di operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).-----
In adempimento a quanto stabilito dal secondo comma dell'art. 101 del Codice del Terzo Settore, la Fondazione, quale Onlus, è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni del Codice del Terzo Settore entro il termine del 31 ottobre 2020, prorogato dall'art. 35, comma 1, del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni nella Legge n. 27 del 24 aprile 2020.-----
Si impone quindi la scelta di quale qualifica assumere una

volta che sarà abrogata la categoria delle Onlus. Il Presidente, in considerazione dell'attività esercitata ritiene preferibile assumere la qualifica di "impresa sociale" disciplinata dal D. Lgs. n. 112/2017, normativa più idonea a regolamentare la Fondazione anche sotto l'aspetto fiscale.-----
Il Presidente propone di assumere al più presto tale qualifica senza attendere la piena operatività del RUNTS perchè l'iscrizione nell'apposita sezione del Registro delle Imprese soddisfa sin da ora il requisito di iscrizione nel RUNTS. In proposito ricorda che a' sensi del comma 8 dell'art. 101 dello stesso Codice del Terzo Settore l'iscrizione al RUNTS anche in qualità di impresa sociale comporta la perdita della qualifica di Onlus.-----

A questo punto, su richiesta del Presidente, i componenti del Consiglio di amministrazione presenti, si dichiarano consapevoli della perdita della qualifica di Onlus con conseguente modifica della disciplina civilistica e fiscale a seguito della assunzione da parte della Fondazione della qualifica di impresa sociale che avverrà al momento della iscrizione nell'apposita sezione delle Imprese Sociali presso il Registro delle Imprese competente.-----

Il Presidente espone brevemente la disciplina cui potrebbe essere soggetta la Fondazione qualora decidesse di diventare impresa sociale.-----

A tal fine propone di adeguare lo statuto della Fondazione alla normativa sopra indicata con efficacia dall'approvazione dell'autorità Tutoria a' sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 361/2000; fino a tale data la Fondazione continuerà ad essere disciplinata dal D.Lgs. n. 460/1997 e dall'attuale statuto.-----

Il testo di statuto proposto viene allegato sotto la lettera **"A"** al presente verbale e la sua efficacia sarà condizionata dalla efficacia della iscrizione alla sezione speciale del Registro delle Imprese competente; da tale termine detto nuovo statuto sostituirà quello attuale.-----

Il Presidente in considerazione del fatto che si propone di modificare lo statuto nella sua interezza e che il testo è già conosciuto dai presenti, comunica che si procederà ad una unica votazione per la sua approvazione, fermo restando che prima della votazione si aprirà una discussione sui vari punti qui di seguito illustrati.-----

In particolare il Presidente sollecita l'attenzione dei presenti sulle seguenti modifiche statutarie che si sofferma ad illustrare:-----

A) viene previsto che, con l'iscrizione della Fondazione nell'apposita sezione del Registro delle imprese, la denominazione della Fondazione sarà "Opera Pia Francesca Colleoni De Maestri - Impresa Sociale" e viene specificato che la Fondazione è apartitica, apolitica e aconfessionale, con durata illimitata nel tempo e senza fini di lucro, discipli-

nata dal Libro Primo, Titolo II, del Codice Civile, dal D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 112 nonché dallo statuto (articolo 1);-----

B) si conferma che lo scopo della Fondazione sia quello di realizzare:-----

a. integrazione socio sanitaria;-----

b. prevenzione;-----

c. riabilitazione e cure;-----

d. volontariato;-----

e. rimozione degli ostacoli che portano alla perdita di autosufficienza, alla marginalizzazione di anziani, vecchi e grandi vecchi, per dare loro un alto grado di tutela sociale e il massimo di sicurezza." (articolo 2, punti 1 e 2);-----

C) fermo restando lo scopo come sopra precisato, vengono riformulate le finalità e l'attività della fondazione, nel seguente nuovo testo:-----

"1. La Fondazione esercita, senza scopo di lucro, in via stabile e principale una o più attività d'impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; le attività di interesse generale svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, sono le seguenti:-----

a. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; (lett. a, art. 2, primo comma del D. Lgs. n. 112/2017)-----

b. interventi e prestazioni sanitarie; (lett. b)-----

c. prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; (lett. c)-----

d. servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da imprese sociali o da altri enti del Terzo settore; (lett. m)-----

e. alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, e successive modificazioni nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; (lett. q);-----

D) viene specificato, al punto 3 del medesimo articolo 2, che, in conformità e con i criteri e modalità indicate nell'articolo 2, commi 4 e 5, del D. Lgs. 112/2017, la Fondazione potrà esercitare ulteriori attività di impresa, deliberate dal Consiglio di Amministrazione, nella quale, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono occupati:-----

a. lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, numero 99), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni;-----

b. persone svantaggiate o con disabilità ai sensi dell'articolo 112, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, nonché persone beneficiarie di protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e persone senza fissa dimora iscritte nel registro di cui all'articolo 2, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, le quali versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia;-----

E) viene inserita, ai punti 4 e 5 del medesimo articolo 2, la disciplina inerente l'attività dei volontari;-----

F) vengono disciplinate le ulteriori attività della Fondazione, che potranno essere esercitate nei limiti indicati dall'art. 2 del D. Lgs. n. 112/2017 (articolo 3);-----

G) viene specificato nell'articolo 6, punto 2, che il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate dovrà essere utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;-----

H) viene specificato nell'articolo 7 quanto segue:-----

- salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, lettera b e dall'articolo 16, del D. Lgs. 112/2017 l'impresa sociale destina gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio;-----

- è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto;-----

- la Fondazione può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale;-----

I) viene previsto, nell'articolo 9 inerente il Consiglio di Amministrazione, che, nei casi previsti dall'articolo 11, comma 4, lettera b), del D. Lgs. n. 112/2017, al Consiglio dovrà essere aggiunto un ulteriore componente nominato da parte dei soggetti ivi indicati; vengono inoltre specificati i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza che devono essere posseduti per l'assunzione della carica di

consigliere o di amministratore unico della Fondazione;-----

J) viene specificato nell'articolo 10 che le corrisposizioni ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali, devono essere in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 112/2017;-----

K) viene inserita, nell'articolo 14, la possibilità di tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione anche per teleconferenza, alle condizioni precisate nel citato articolo 14;-----

L) viene specificato nell'articolo 16 che il Consiglio di Amministrazione assicura la conservazione e il mantenimento delle scritture contabili ai sensi dell'articolo 9 del D. Lgs. n. 112/2017 e che all'eventuale conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile;-----

M) viene indicato nell'articolo 19 che i lavoratori della Fondazione hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e che, in ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti dell'impresa sociale non può essere superiore al rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda;-----

N) viene inserito il nuovo articolo 20 con la disciplina dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale dei conti;-----

O) viene inserito il nuovo articolo 21 con la previsione e la disciplina delle modalità di coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti direttamente interessati alle attività della Fondazione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 11 del D. Lgs. n. 112/2017;-----

P) vengono disciplinati, nell'articolo 22, i casi di scioglimento, estinzione, devoluzione del patrimonio e ricorso alle procedure previste dall'articolo 12, comma 1, del D. Lgs. n. 112/2017.-----

Il Presidente propone infine di conferire al Consiglio di Amministrazione tutti i poteri necessari per l'iscrizione della Fondazione nella sezione speciale del Registro delle Imprese.-----

A questo punto prende la parola il Patrono della Fondazione, Don Giuseppe Monti, qui presente, che esprime parere favorevole alle proposte del Presidente.-----

Il Presidente apre quindi la discussione.-----

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente chiede a me notaio di leggere la seguente proposta di delibera:-----

"Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Opera Pia Francesca Colleoni De Maestri O.N.L.U.S.,-----

- udita l'esposizione del Presidente,-----

-----delibera-----

1) di assumere, con efficacia dalla iscrizione nel relativo

Registro, la qualifica di impresa sociale con la denominazione "Opera Pia Francesca Colleoni De Maestri - impresa sociale" e pertanto di procedere all'iscrizione della Fondazione nell'apposita sezione speciale del Registro delle Imprese non appena ottenuta l'autorizzazione prevista dall'art. 2 del D.P.R. n. 361/2000;-----

2) di adottare a far tempo dalla efficacia della iscrizione al Registro delle Imprese il testo di statuto composto di numero 22 (ventidue) articoli, testo che si allega al presente verbale sotto la lettera "A" e che è stato illustrato a tutti i presenti;-----

3) di delegare il Presidente a iscrivere la Fondazione nell'apposita sezione del Registro delle Imprese una volta ottenuta l'autorizzazione di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 361/2000;-----

4) di autorizzare il Presidente ad apportare alle odierne delibere e all'allegato statuto, le eventuali modifiche, soppressioni o aggiunte che fossero richieste per tutti i successivi adempimenti dalle pubbliche autorità competenti, ivi compresi il Registro delle Persone Giuridiche istituito presso la Regione Lombardia, il Ministero delle Finanze quale Autorità cui è delegato il controllo dell'Anagrafe ONLUS ed il Registro delle Imprese competente; il Presidente pertanto potrà fare ogni modifica necessaria o anche solo opportuna per l'iscrizione della Fondazione nell'apposita sezione dedicata alle imprese sociali del Registro delle Imprese o per qualsivoglia altro adempimento anche di natura fiscale, con ogni inerente potere e facoltà, e sottoscrivere ogni istanza, atto o documento senza che si possa opporre difetto o indeterminatezza di poteri".-----

Nessuno chiedendo la parola il Presidente pone ai voti per alzata di mano la proposta di deliberazione della quale io notaio ho dato lettura.-----

Seguono le operazioni di voto.-----

Al termine della votazione il Presidente dà atto del seguente risultato:-----

- favorevoli: tre;-----
- contrari: nessuno;-----
- astenuti: nessuno.-----

Il Presidente dichiara quindi che la delibera è approvata all'unanimità dei presenti.-----

Ai fini della futura comunicazione presso i pubblici uffici della presente delibera si dà atto che la Fondazione possiede:-----

A) i seguenti beni immobili:-----
in Comune di Asso:-----

fabbricati siti in via Edoardo Romagnoli n. 4, distinti al Catasto Fabbricati di Asso come segue:-----

foglio **7**, mappale **177** subalterno **703**, graffato al mappale **2204** subalterno **1**;-----

foglio 7, mappale 2204, subalterno 2;-----
foglio 7, mappale 2203 (area urbana);-----
terreni distinti al Catasto Terreni di Asso come segue:-----
foglio 1, mappali 2291 e 2293;-----
in Comune di Castano Primo:-----
fabbricati siti in via De Maestri nn. 3 e 5, distinti al Catasto Fabbricati di Castano Primo come segue:-----
foglio 8, mappale 245;-----
foglio 8, mappale 236, subalterno 704;-----
foglio 8, mappale 236, subalterno 708;-----
foglio 8, mappale 236, subalterno 709;-----
foglio 8, mappale 236, subalterno 710;-----
foglio 8, mappale 236, subalterno 711;-----
foglio 8, mappale 236, subalterno 714;-----
foglio 8, mappale 236, subalterno 715;-----
foglio 8, mappale 236, subalterno 716;-----
fabbricati siti in via Cavour n. 32, distinti al Catasto Fabbricati di Castano Primo come segue:-----
foglio 8, mappale 226, subalterno 2;-----
foglio 8, mappale 226, subalterno 3;-----
fabbricato sito in via Cavour n. 22, distinto al Catasto Fabbricati di Castano Primo come segue:-----
foglio 8, mappale 230 subalterno 701, graffato al mappale 286 subalterno 701;-----
terreni distinti al Catasto Terreni di Castano Primo come segue:-----
foglio 13, mappali 65, 67, 125, 126, 158, 197, 271, 276 e 302;-----
in Comune di Casale Corte Cerro:-----
fabbricati siti in via Aldo Moro, distinti al Catasto Fabbricati di Casale Corte Cerro come segue:-----
foglio 8, mappale 197, subalterno 4;-----
foglio 8, mappale 197, subalterno 6;-----
foglio 8, mappale 197, subalterno 7;-----
foglio 8, mappale 197, subalterno 10;-----
foglio 8, mappale 391, subalterno 1;-----
fabbricato sito in via Cafferlonio snc, distinto al Catasto Fabbricati di Casale Corte Cerro come segue:-----
foglio 5, mappale 421, subalterno 1;-----
fabbricati siti in località Getsemani snc, distinti al Catasto Fabbricati di Casale Corte Cerro come segue:-----
foglio 5, mappale 842 (area urbana);-----
foglio 5, mappale 843;-----
foglio 5, mappale 411 subalterno 1, graffato al mappale 421 subalterno 3 e al mappale 490 subalterno 1;-----
fabbricati siti in Alpe Piana Venera snc, distinti al Catasto Fabbricati di Casale Corte Cerro come segue:-----
foglio 4, mappale 144, subalterno 2;-----
foglio 4, mappale 144, subalterno 3;-----
foglio 4, mappale 144, subalterno 4;-----

terreni distinti al Catasto Terreni di Casale Corte Cerro
come segue:-----

foglio 4, mappali 100 e 102;-----

foglio 5, mappali 396, 398, 400, 406, 408, 409, 410, 411,
417, 421, 422, 423, 426, 427, 428, 429, 434, 435, 436, 442,
443, 444, 516, 521, 522, 534, 399, 412, 418, 439, 518, 536,
537, 390, 391, 395, 404, 405, 413, 415, 519, 529, 402, 517 e
403;-----

foglio 7, mappali 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17;-----

foglio 8, mappali 232, 198, 62, 65 e 63;-----

foglio 12, mappale 26;-----

in Comune di Casciago:-----

fabbricati siti in via Giuseppe Verdi snc, distinti al Cata-
sto Fabbricati di Casciago come segue:-----

foglio 4, mappale 57, subalterno 2;-----

foglio 4, mappale 57, subalterno 3;-----

foglio 4, mappale 57, subalterno 501;-----

in Comune di Vergiate:-----

fabbricati siti in via Lago n. 26, distinti al Catasto Fab-
bricati di Vergiate come segue:-----

foglio 2, mappale 921, subalterno 1;-----

foglio 2, mappale 921, subalterno 2;-----

foglio 2, mappale 921 subalterno 3, graffato al mappale
2025;-----

foglio 2, mappale 921, subalterno 502;-----

terreni distinti al Catasto Terreni di Vergiate, sezione di
Corgeno, come segue:-----

foglio 9, mappale 69;-----

foglio 9, mappale 920;-----

foglio 9, mappale 1909.-----

B) i seguenti autoveicoli:-----

1) Targa: AX631CV;-----

Telaio: WFOHXXGBVHQB45270;-----

Fabbrica/Tipo: FORD EDL 4GEC F9BBB TRANSIT FT 100 L;-----

Classe/Uso: autovettura/privato trasporto persone;-----

2) Targa: EM940XV;-----

Telaio: ZFA26300009192765;-----

Fabbrica/Tipo: FIAT 263 AXG1B 05;-----

Classe/Uso: autovettura/privato trasporto persone.-----

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la pa-
rola la discussione si chiude alle ore sedici e trenta minu-
ti.-----

Si allega al presente atto sotto la lettera "**A**" il testo di
statuto, la cui efficacia sarà condizionata come sopra indi-
cato.-----

Il presente atto è soggetto alle imposte di registro, ipote-
caria e catastale in misura fissa ed è esente da imposta di
bollo a sensi dei commi 3 e 5 dell'articolo 82 del Decreto
Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017.-----

Si omette la lettura dell'allegato per espressa dispensa a

me Notaio data dalla parte.-----

Il presente atto è sottoscritto alle ore sedici e quaranta -
minuti.-----

-----Questo
atto da me Notaio letto alla Parte che lo approva consta di
cinque fogli scritti parte a macchina da persona di mia fi-
ducia parte di mio pugno per diciotto intere facciate e la
presente sin qui.-----

f.to: Livo Landi-----

f.to: MARIA NIVES IANNACCONE NOTAIO (L.T.)-----

Allegato “A” al n. 70410/27102 di Repertorio

Fondazione Opera Pia Francesca Colleoni De Maestri – Impresa Sociale **Statuto**

Capo I°

Art. 1

1. La Fondazione denominata “Opera Pia Francesca Colleoni De Maestri” ha origini dal Testamento della Nobile Francesca De Maestri Fu Antonio, vedova Contessa Colleoni, defunta in Milano il 9 Aprile 1908, Testamento ricevuto in forma segreta dal Dr Enrico Bosisio, Notaio residente in Milano con atto 23 Marzo 1907.
2. A seguito dell’applicazione del D. Lgs. 112/2017 la Fondazione denominata “Opera Pia Francesca Colleoni De Maestri – ONLUS” assume la denominazione di “Opera Pia Francesca Colleoni De Maestri – Impresa Sociale”, più semplicemente detta “Fondazione”
3. La Fondazione è apartitica, apolitica e aconfessionale, con durata illimitata nel tempo e senza fini di lucro.
4. La Fondazione è disciplinata dal Libro Primo, Titolo II, del Codice Civile, dal D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 112 nonché dal presente statuto.
5. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l’indicazione di Impresa Sociale; di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
6. La sede della Fondazione è in Castano Primo

Art. 2

1. La Fondazione esercita, senza scopo di lucro, in via stabile e principale una o più attività d’impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; le attività di interesse generale svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio, sono le seguenti:
 - a. interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016,

n. 112, e successive modificazioni; (lett. a, art. 2, primo comma del D. Lgs. n. 112/2017)

- b. interventi e prestazioni sanitarie; (lett. b)
- c. prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; (lett. c)
- d. servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da imprese sociali o da altri enti del Terzo settore; (lett. m)
- e. alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, e successive modificazioni nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; (lett. q)

2. La Fondazione ha lo scopo di realizzare:

- a. integrazione socio sanitaria;
- b. prevenzione;
- c. riabilitazione e cure;
- d. volontariato;
- e. rimozione degli ostacoli che portano alla perdita di autosufficienza, alla marginalizzazione di anziani, vecchi e grandi vecchi, per dare loro un alto grado di tutela sociale e il massimo di sicurezza.

3. In conformità e con i criteri e modalità indicate nell'articolo 2, commi 4 e 5, del D. Lgs. 112/2017 la Fondazione potrà esercitare ulteriori attività di impresa, deliberate dal Consiglio di Amministrazione, nella quale, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono occupati:

- a. lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, numero 99), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni;
- b. persone svantaggiate o con disabilità ai sensi dell'articolo 112, comma 2, del *decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*, e successive modificazioni, nonché persone beneficiarie di protezione internazionale ai sensi del *decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251*, e successive modificazioni, e persone senza fissa dimora iscritte nel registro di cui all'articolo 2, *quarto comma*, della *legge 24 dicembre 1954, n. 1228*, le quali versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia.

4. È ammessa la prestazione di attività di volontariato, ma il numero dei volontari impiegati nell'attività d'impresa, dei quali la Fondazione deve

tenere un apposito registro, non può essere superiore a quello dei lavoratori.

5. La Fondazione deve assicurare i volontari che prestano attività di volontariato nell'impresa medesima contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 3

1. La fondazione potrà esercitare attività commerciali diverse a quelle indicate nel precedente articolo, purché siano autorizzate dal Consiglio di amministrazione e rientrino nei criteri e limiti indicati nel terzo comma dell'art. 2 del d. lgs 112/2017. La fondazione per il raggiungimento degli scopi sociali può acquisire, vendere, permutare beni mobili ed immobili, curare la loro amministrazione; accettare donazioni, legati e contributi, nonché compiere qualsiasi operazione finanziaria, mobiliare ed immobiliare necessaria al conseguimento di essi.
2. La fondazione può provvedere a beneficiare Enti non profit operanti nei settori di cui all'art. 2 del d. lgs 112/2017, mediante liberalità di ogni specie, comprese le donazioni immobiliari e le concessioni gratuite d'uso di qualsiasi specie e durata, nel rispetto di quanto previsto all'art. 3 del D. Lgs. n. 112/2017.

Art. 4

Nessuna pratica di culto può essere imposta ai ricoverati. Essi possono farsi assistere dai ministri del culto al quale appartengono.

Art. 5

La fondazione provvede all'assistenza spirituale degli infermi ed al servizio ecclesiastico secondo la religione cattolica.

Art. 6

1. La fondazione provvede al suo scopo con i proventi del patrimonio quali risultanti dall'inventario al 31.12.1997, con le rette pagate dagli utenti, con le convenzioni ed ogni altro genere di entrate.
2. Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 7

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, lettera b, e dall'articolo 16, del D. Lgs. 112/2017 l'impresa sociale destina gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.
3. Le ipotesi di distribuzione degli utili sono disciplinate dall'articolo 3, comma 2, del D. Lgs. 112/2017.
4. La Fondazione può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

Capo II°

Del patrono

Art. 8

1. Per volontà della Fondatrice la Fondazione ha un Patrono. Il Patrono sarà eletto a vita dall'Arcivescovo di Milano
2. Avvenendo che il Patrono venga meno, rinunci, sia assente od inabilitato la nomina del successore sarà comunque e sempre di competenza dell'Arcivescovo di Milano.

Capo III°

Del Consiglio di Amministrazione

Art. 9

1. L'amministrazione della Fondazione è retta da un Consiglio di cinque membri, di cui:
 - uno, il Presidente, sarà lo stesso Patrono, con facoltà però in Lui di delegare altra persona che tenga la Presidenza in sua vece;
 - un altro membro sarà nominato dallo stesso Patrono;
 - due altri membri saranno nominati dall'Arcivescovo pro tempore di Milano almeno uno dei quali dovrà essere laico;
 - uno sarà nominato dal Comune di Castano Primo;
2. Nei casi previsti dall'articolo 11 – comma 4, lettera b) – del D. Lgs. 112/2017 al Consiglio dovrà essere aggiunto un ulteriore componente nominato da parte dei soggetti ivi indicati;
3. Ferma restando l'applicazione dell'art. 2382 c.c. e del D. Lgs. n. 112/2017, l'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza e pertanto:

- a. la carica non può essere ricoperta, da chi è stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D. Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011, da chi è stato sottoposto alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria e da chi è stato sottoposto alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo (requisito di onorabilità);
 - b. i consiglieri devono essere scelti fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese, di attività professionali funzionali all'attività dell'associazione o di attività di insegnamento in materie giuridiche o economiche (requisiti di professionalità);
 - c. la carica di Consigliere non può essere ricoperta da persone fisiche che svolgono, in proprio o in qualità di amministratori di società o enti, attività simili o analoghe a quella della società (requisiti di indipendenza).
- 4. Qualora il Patrono abbia delegato chi tenga la Presidenza in Sua vece, la durata di questo nell'Ufficio sarà di soli 5 anni, e se in detto periodo la persona delegata venisse a morire, o per qualsiasi ragione a cessare dall'Ufficio, il Patrono delegherà, per il tempo di durata del Consiglio di Amministrazione in corso, il successore nella Presidenza, a meno che intenda assumerla direttamente.
 - 5. Il Patrono potrà revocare la delega e con essa l'incarico di Presidente. Il Patrono potrà, di quinquennio in quinquennio, riconfermare la medesima persona nell'ufficio. La delegazione fatta da un Patrono cessa succedendogli altri nel Patronato.
 - 6. I restanti membri del Consiglio non possono revocare il Presidente
 - 7. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni sino all'approvazione del bilancio d'esercizio relativo all'ultimo anno del suo mandato.
 - 8. Qualora, durante il periodo quinquennale, venissero meno uno o più consiglieri, la nomina spetta al soggetto o ai soggetti che avevano già nominato i mancanti; il Consigliere o i Consiglieri così nominati restano in carica per la durata del Consiglio di Amministrazione in corso.

Art. 10

Le corresponsioni, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, di emolumenti individuali, saranno in conformità a quanto previsto dall'articolo 3 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 112/2017.

Art. 11

In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne fa le veci il Consigliere più anziano di nomina, ad anzianità pari, il più anziano di età.

Art. 12

1. I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica di Consigliere se, senza giustificato motivo, non intervengano per tre volte consecutive alla seduta.
2. La decadenza dei Consiglieri è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione.
3. Nel caso in cui il Patrono abbia delegato altra persona a tenere la Presidenza in Sua Vece e questa persona manchi alle adunanze del Consiglio di Amministrazione per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, il Patrono dovrà provvedere alla sostituzione, o assumere direttamente la Presidenza.

Capo IV°

Adunanze ed attribuzioni dal Consiglio di Amministrazione

Art. 13

1. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie. Le prime avranno luogo entro il mese di giugno di ogni anno, comunque nei termini di legge, per l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. Le adunanze straordinarie avranno luogo ogni qualvolta lo richieda un bisogno urgente, sia per invito del Presidente, sia per domanda scritta e motivata di due almeno dei componenti del Consiglio.

Art. 14

1. Le convocazioni del Consiglio sono fatte con qualsiasi mezzo che dia la prova dell'avvenuta ricezione da recapitarsi agli interessati entro 8 (otto) giorni dall'adunanza.
2. Tutte le deliberazioni del Consiglio debbono essere prese con l'intervento di almeno tre membri ed a maggioranza assoluta degli intervenuti.
3. Le votazioni si faranno per appello nominale od a voti segreti; hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratti di questioni concernenti persone.
4. A parità di voti s'intende prevalente il voto del Presidente. Per la validità delle adunanze non sarà computato chi, avendo interesse, non può prendere parte alle deliberazioni.
5. Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per teleconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 15

1. I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario, se nominato, o da un Consigliere o da un funzionario dipendente e sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti.
2. Quando qualcuno degli intervenuti rifiuti di firmare, ne sarà fatta menzione.

Art. 16

1. Il Consiglio provvede all'amministrazione della "Fondazione", al suo regolare funzionamento e approva il bilancio o rendiconto annuale. Può chiedere ed operare su affidamenti bancari, inoltre potrà stipulare con privati, Enti pubblici o privati, amministrazioni statali o parastatali qualunque contratto o partecipare con detti enti a gare all'asta pubblica o a trattativa privata per appalti, forniture, concessioni ecc., potrà riscuotere ed incassare da privati, società, banche, istituti di credito, uffici postali e da qualsiasi pubblica amministrazione qualunque somma a qualsiasi titolo dovuta alla "Fondazione" e rilasciare quietanza nonché a rilasciare fidejussioni.
2. Qualora il Consiglio di Amministrazione intendesse proporre modifiche statutarie dovrà uniformarsi al parere vincolante espresso per iscritto dal Patrono anche se egli avesse delegato ad altri la Presidenza del Consiglio in Sua vece.
3. Contro le deliberazione del Consiglio il Patrono dissenziente sarà ammesso a far valere la propria opposizione nella sede competente.
4. Il Consiglio di Amministrazione assicura la conservazione e il mantenimento delle scritture contabili ai sensi dell'articolo 9 del D. Lgs. 112/2017.
5. All'eventuale conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Capo V°

Rappresentanza della Fondazione – Attribuzioni del Presidente del C.d.A.

Art. 17

1. Spetta al Presidente di rappresentare la Fondazione e di curare l'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio; di sospendere per gravi motivi gli impiegati ed operatori; di prendere tutti i provvedimenti reclamati dal bisogno e di chiedere ratifica degli stessi al Consiglio di Amministrazione da convocarsi entro 30 (trenta) giorni dall'assunzione del provvedimento.
2. Il Funzionamento, l'erogazione dei servizi, l'accesso alle strutture, la gestione dell'Ente, i modi di nomina, i diritti e i doveri, le attribuzioni e le mansioni del personale sono stabiliti dal C.d.A. in uno o più regolamenti da partecipare all'autorità di vigilanza.

Capo VI°

Delle Pie Signore Ospitaliere

Art. 18

1. Per ordine più assoluto della Fondatrice il compito di assistere gli infermi è affidato in conveniente numero alle Pie Signore appartenenti a quella Associazione denominata "Suore di Carità", compatibilmente con la loro possibilità e disponibilità.
2. La Fondazione potrà, altresì, avvalersi dell'attività di volontari in coerenza con il dispositivo di cui all'articolo 17 del D. Lgs. 117/2017 e con l'art. 13 del D. Lgs. 112/2017.

Capo VII°

Avvertenze e norme generali d'amministrazione

Art. 19

1. I lavoratori della Fondazione hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del *decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81*; in ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti dell'impresa sociale non può essere superiore al rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.
2. Le imprese sociali danno conto del rispetto delle disposizioni di cui al comma precedente nel proprio bilancio sociale.
3. I pagamenti non costituiscono titolo legale di scarico se non sono muniti della firma del Presidente e di quella di un membro del Consiglio di Amministrazione.

Art. 20

Organo di Controllo e Revisore Legale dei conti

1. La Fondazione provvede alla nomina di un Sindaco Unico o di un Collegio sindacale composto da tre sindaci aventi i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, e 2399 del codice civile.
2. Il Sindaco Unico o i sindaci sono nominati dal Patrono qualora lo stesso non fosse Presidente; in caso contrario dall'Arcivescovo pro tempore di Milano; nei casi indicati dall'articolo 11 – comma 4, lettera b – del D. Lgs. 112/2017 uno dei componenti dell'organo di controllo è nominato dai soggetti ivi indicati. Qualora, al verificarsi del superamento dei due limiti indicati dal citato articolo 11 – comma 4, lettera b – del D. Lgs. 112/2017, l'impresa sociale avesse un organo di controllo monocratico, dovrà essere nominato un Collegio sindacale. Se per due esercizi consecutivi i predetti limiti non vengono superati, il diritto di nomina del sindaco da parte dei lavoratori viene meno, qualora tale situazione persista anche al momento della nuova nomina.
3. L'assunzione della carica di Sindaco è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti per gli amministratori
4. I sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento.
5. I sindaci esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del D. Lgs. n. 112/2017, ed attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2 dello stesso decreto.
6. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
7. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.
8. Nel caso in cui l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 10 del D. Lgs. n. 112/2017, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

Art. 21

Modalità di coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 D. Lgs. 112/2017, il Consiglio di Amministrazione tiene informati i lavoratori, gli utenti, e gli altri soggetti direttamente interessati alle attività della Fondazione e delle delibere degli organi sociali che incidono direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati.

Eventuali richieste di chiarimenti o interventi in relazione agli argomenti di cui al punto precedente devono pervenire al Consiglio di Amministrazione, il quale potrà indire apposite riunioni al fine di consultare lavoratori, utenti, e diretti destinatari delle attività.

I lavoratori, gli utenti, e i diretti destinatari delle attività hanno diritto a partecipare a titolo consultivo alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, tramite un rappresentante da loro nominato, quando lo stesso Consiglio di Amministrazione debba approvare il regolamento aziendale che disciplini le questioni che incidono direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione e lo stesso regolamento dovranno tener conto delle osservazioni avanzate dal rappresentante. In caso di mancata nomina del rappresentante, di sua inerzia, o di mancata partecipazione al Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo potrà ugualmente approvare il regolamento aziendale.

La nomina del rappresentante avverrà con apposita assemblea disciplinata, nel rispetto delle norme di democraticità, secondo regole e modalità contenute in un regolamento che verrà redatto dagli stessi lavoratori, utenti, e altri soggetti direttamente interessati alle attività della Fondazione; in caso di inerzia di questi, il regolamento assembleare potrà essere redatto dallo stesso Consiglio di Amministrazione ed approvato dagli interessati.

Nel caso del superamento di due limiti previsti dal comma 4 punto b) dell'art. 11 D. Lgs. 112/2017 i lavoratori nominano un amministratore, in aggiunta a quelli già previsti dal presente statuto, e un membro dell'organo di controllo. La nomina avverrà con delibera assembleare dei lavoratori della Fondazione, secondo regole e modalità contenute in un regolamento che verrà redatto dagli stessi; in caso di inerzia di questi, il regolamento assembleare potrà essere redatto dallo stesso Consiglio di Amministrazione ed approvato dai lavoratori nella prima assemblea.

Ulteriori modalità di coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti, e degli altri soggetti direttamente interessati alle attività della Fondazione, nonché ulteriori specificazioni di quanto sopra disposto, potranno essere previste in un regolamento interno da predisporre ai sensi del primo comma dell'art. 11 del D. Lgs. 112/2017 nel rispetto delle linee guida dettate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Capo VIII°

Avvertenze e norme generali d'amministrazione

Art. 22

1. Ove necessario la fondazione può fare ricorso alle procedure previste dall'articolo 12, comma 1, del D. Lgs. 112/2017.
2. La Fondazione si estingue qualora siano esauriti gli scopi statuari ovvero ne sia divenuta impossibile la realizzazione in coerenza con quanto previsto dagli articoli 27 e 28 del Codice Civile.
3. Nel caso in cui La Fondazione non fosse più in grado di perseguire le proprie finalità statutarie e non fosse possibile procedere alla trasformazione della stessa, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad avviare le procedure di estinzione secondo le modalità previste per le persone giuridiche private senza scopo di lucro.
4. In caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo, nelle modalità di cui al quinto comma dell'art. 12 del d.lgs 112/2017, è devoluto ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'articolo 16, comma 1, del D. Lgs. 112/2017.
5. L'estinzione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno quattro dei suoi componenti; il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di indicare il soggetto destinatario del patrimonio residuo.
6. Si applica l'articolo 14 del D. Lgs. 112/2017 in materia di procedure concorsuali.
7. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere di cui al comma precedente sono nulli.
8. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai fondatori e/o agli amministratori della Fondazione.

f.to: Livio Landi

f.to: MARIA NIVES IANNACCONE NOTAIO (L.T.)

Certificazione di conformità di copia digitale a originale analogico
(art. 22, comma 3, D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - art. 68 - ter, Legge 16
febbraio 1913 n. 89)

Certifico io sottoscritta dr.ssa Maria Nives Iannaccone, Notaio in Seregno,
iscritta presso il Collegio Notarile di Milano, mediante apposizione al
presente file della mia firma digitale dotata di certificato di vigenza
rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato (Certification Authority),
che la presente è copia su supporto informatico conforme all'originale del
mio atto redatto su supporto cartaceo, rilasciata ai sensi dell'art. 22 d.lgs 7
marzo 2005 n. 82, per gli usi di legge.

Seregno, il giorno 07 agosto 2020

F.to: MARIA NIVES IANNACCONE NOTAIO

Atto esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 460 del 4 dicembre 1997.-----

N. 70695 DI REPERTORIO

N. 27295 DI RACCOLTA

-----MODIFICA DI STATUTO DI FONDAZIONE-----

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

L'anno duemilaventuno, il giorno due, del mese di febbraio.---

In Milano, Via Clerici n. 1.-----

Avanti a me Dr. Maria Nives Iannaccone, Notaio in Seregno, iscritta presso il Collegio Notarile di Milano, è presente il signor:-----

LANDI Dott. LIVIO, nato a Premosello-Chiovenda il 30 gennaio 1967, domiciliato per la carica presso la sede della infreddetta Fondazione, che interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione denominata-----

-----"Opera Pia Francesca Colleoni De Maestri O.N.L.U.S."-----

con sede in Castano Primo, Via Colleoni n. 5, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche istituito presso la Regione Lombardia al n. 888, presso l'Anagrafe Unica delle Onlus a' sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e nel Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.) presso la Camera di Commercio di Milano-Monza-Brianza-Lodi al n. 1697991, codice fiscale 03690110154, munito dei necessari poteri a quanto infra in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione stessa in data 6 agosto 2020, di cui al verbale redatto per atto pubblico da me notaio in pari data al n. 70410/27102 di repertorio, registrato presso l'Agenzia delle Entrate, ufficio territoriale di Monza e Brianza in data 7 agosto 2020 al n. 21465 serie 1T.-----

Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono certo,-----

-----premesse-----

- che con il verbale in data 6 agosto 2020 n. 70410/27102 di mio repertorio, sopra meglio citato, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Opera Pia Francesca Colleoni De Maestri O.N.L.U.S. deliberava quanto segue:-----

"1) di assumere, con efficacia dalla iscrizione nel relativo Registro, la qualifica di impresa sociale con la denominazione "Opera Pia Francesca Colleoni De Maestri - impresa sociale" e pertanto di procedere all'iscrizione della Fondazione nell'apposita sezione speciale del Registro delle Imprese non appena ottenuta l'autorizzazione prevista dall'art. 2 del D.P.R. n. 361/2000;-----

2) di adottare a far tempo dalla efficacia della iscrizione al Registro delle Imprese il testo di statuto composto di numero 22 (ventidue) articoli, testo che si allega al presente verbale sotto la lettera "A" e che è stato illustrato a tutti i presenti;-----

3) di delegare il Presidente a iscrivere la Fondazione nel-

REGISTRATO PRESSO

L'AGENZIA

DELLE ENTRATE

DI Monza e Brianza

il giorno 03/02/2021

al n° 3104 Serie 1T

€ 400,00

Depositato nel Registro
Imprese

di MILANO MONZA BRIANZA
LODI

il 10/02/2021

numero 57961/2021

per € 95,00

l'apposita sezione del Registro delle Imprese una volta ottenuta l'autorizzazione di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 361/2000;-----

4) *di autorizzare il Presidente ad apportare alle odierne delibere e all'allegato statuto, le eventuali modifiche, soppressioni o aggiunte che fossero richieste per tutti i successivi adempimenti dalle pubbliche autorità competenti, ivi compresi il Registro delle Persone Giuridiche istituito presso la Regione Lombardia, il Ministero delle Finanze quale Autorità cui è delegato il controllo dell'Anagrafe ONLUS ed il Registro delle Imprese competente; il Presidente pertanto potrà fare ogni modifica necessaria o anche solo opportuna per l'iscrizione della Fondazione nell'apposita sezione dedicata alle imprese sociali del Registro delle Imprese o per qualsivoglia altro adempimento anche di natura fiscale, con ogni inerente potere e facoltà, e sottoscrivere ogni istanza, atto o documento senza che si possa opporre difetto o indeterminatezza di poteri";*-----

- che in detto verbale, come sopra indicato, il Presidente del Consiglio di Amministrazione signor LANDI Dott. LIVIO, sopra generalizzato, veniva autorizzato ad apportare alle delibere e all'allegato statuto, le eventuali modifiche, soppressioni o aggiunte che fossero richieste per tutti i successivi adempimenti dalle pubbliche autorità competenti;---

- che in data 7 agosto 2020 veniva presentata in via telematica a mezzo PEC, da me notaio quale delegato, al Registro delle Persone Giuridiche istituito presso la Regione Lombardia l'istanza per l'approvazione delle modifiche statutarie deliberate dal Consiglio di Amministrazione della detta Fondazione con il citato verbale;-----

- che con comunicazione inviata via PEC a me notaio in data 28 gennaio 2021, la Regione Lombardia chiedeva di confermare che la Fondazione esaurisce le proprie finalità nell'ambito territoriale di Regione Lombardia considerato che nel testo statutario non compare più questa previsione;-----

-----tutto ciò premesso,-----
il signor LANDI dott. LIVIO, in esecuzione dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione della Opera Pia Francesca Colleoni De Maestri O.N.L.U.S. sopra indicata e al fine di ottenere l'iscrizione del nuovo statuto nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche della Lombardia ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Regionale n. 2/2001,-----

-----dichiara quanto segue:-----

- che la Fondazione Opera Pia Francesca Colleoni De Maestri O.N.L.U.S. esaurisce le proprie finalità nell'ambito territoriale di Regione Lombardia;-----

- di modificare conseguentemente l'articolo 1 dello statuto della Fondazione, allegato sotto la lettera "A" al verbale del Consiglio di Amministrazione in data 6 agosto 2020, come sopra meglio indicato, inserendovi il nuovo punto 7, del se-

guente letterale tenore:-----

"7. La Fondazione persegue i propri scopi nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.";-----

- di dare atto che lo statuto come modificato sarà efficace a far tempo dalla iscrizione della Fondazione nell'apposita sezione speciale del Registro delle Imprese non appena ottenuta l'autorizzazione prevista dall'art. 2 del D.P.R. n. 361/2000.-----

Il signor LANDI Dott. LIVIO, infine, dà atto che il testo di statuto aggiornato, la cui efficacia sarà condizionata come sopra indicato, è quello che, firmato dal comparente e da me Notaio, omessane la lettura per espressa dispensa avuta dal comparente stesso, si allega al presente atto sotto la lettera "A".-----

Detto statuto verrà trasmesso alla Regione Lombardia per tutti i relativi adempimenti.-----

Ai fini della futura comunicazione presso i pubblici uffici, il comparente dà atto che la Fondazione, oltre ai beni immobili e agli autoveicoli elencati nel verbale del Consiglio di amministrazione in data 6 agosto 2020 n. 70410/27102 di mio repertorio più volte citato, possiede anche i seguenti ulteriori beni immobili:-----

in Comune di Castano Primo:-----

- porzioni immobiliari facenti parte di fabbricato con accessi da Via Roma n.1 e Via Chiesa Antica n. 2, distinte al Catasto Fabbricati di Castano Primo come segue:-----

foglio 9, mappale 691, subalterno 713;-----

foglio 9, mappale 691, subalterno 714;-----

foglio 9, mappale 691, subalterno 715;-----

foglio 9, mappale 691, subalterno 716;-----

foglio 9, mappale 691, subalterno 717;-----

foglio 9, mappale 691, subalterno 718;-----

foglio 9, mappale 691, subalterno 719;-----

foglio 9, mappale 691, subalterno 720;-----

foglio 9, mappale 691, subalterno 721;-----

foglio 9, mappale 691, subalterno 722;-----

foglio 9, mappale 691, subalterno 723;-----

foglio 9, mappale 691, subalterno 724;-----

foglio 9, mappale 691, subalterno 725.-----

in Comune di Rescaldina:-----

- proprietà superficiaria per 30 (trenta) anni dal 6 dicembre 1999, di fabbricato sito in Via Barbara Melzi n. 20, distinto al Catasto Fabbricati di Rescaldina come segue:-----

foglio 12, mappale 307, subalterno 705, graffato con mappale 310 subalterno 702 e con mappale 745 subalterno 701.-----

Il presente atto è soggetto alle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa ed è esente da imposta di bollo a sensi dei commi 3 e 5 dell'articolo 82 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017.-----

Il presente atto viene sottoscritto alle ore undici e quin-

dici minuti.-----

-----Questo
atto da me Notaio letto alla Parte che lo approva consta di
due fogli scritti parte a macchina da persona di mia fiducia
parte di mio pugno per sei intere facciate e la presente sin
qui.-----

f.to: Livio Landi-----

f.to: MARIA NIVES IANNACCONE NOTAIO (L.T.)-----

Allegato “A” al n. 70695/27295 di Repertorio

Fondazione Opera Pia Francesca Colleoni De Maestri – Impresa Sociale Statuto

Capo I°

Art. 1

1. La Fondazione denominata “Opera Pia Francesca Colleoni De Maestri” ha origini dal Testamento della Nobile Francesca De Maestri Fu Antonio, vedova Contessa Colleoni, defunta in Milano il 9 Aprile 1908, Testamento ricevuto in forma segreta dal Dr Enrico Bosisio, Notaio residente in Milano con atto 23 Marzo 1907.
2. A seguito dell'applicazione del D. Lgs. 112/2017 la Fondazione denominata “Opera Pia Francesca Colleoni De Maestri – ONLUS” assume la denominazione di “Opera Pia Francesca Colleoni De Maestri – Impresa Sociale”, più semplicemente detta “Fondazione”
3. La Fondazione è apartitica, apolitica e aconfessionale, con durata illimitata nel tempo e senza fini di lucro.
4. La Fondazione è disciplinata dal Libro Primo, Titolo II, del Codice Civile, dal D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 112 nonché dal presente statuto.
5. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di Impresa Sociale; di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
6. La sede della Fondazione è in Castano Primo.
7. La Fondazione persegue i propri scopi nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

Art. 2

1. La Fondazione esercita, senza scopo di lucro, in via stabile e principale una o più attività d'impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; le attività di interesse generale svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, sono le seguenti:
 - a. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112,

e successive modificazioni; (lett. a, art. 2, primo comma del D. Lgs. n. 112/2017)

- b. interventi e prestazioni sanitarie; (lett. b)
- c. prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; (lett. c)
- d. servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da imprese sociali o da altri enti del Terzo settore; (lett. m)
- e. alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, e successive modificazioni nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; (lett. q)

2. La Fondazione ha lo scopo di realizzare:

- a. integrazione socio sanitaria;
- b. prevenzione;
- c. riabilitazione e cure;
- d. volontariato;
- e. rimozione degli ostacoli che portano alla perdita di autosufficienza, alla marginalizzazione di anziani, vecchi e grandi vecchi, per dare loro un alto grado di tutela sociale e il massimo di sicurezza.

3. In conformità e con i criteri e modalità indicate nell'articolo 2, commi 4 e 5, del D. Lgs. 112/2017 la Fondazione potrà esercitare ulteriori attività di impresa, deliberate dal Consiglio di Amministrazione, nella quale, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono occupati:

- a. lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, numero 99), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni;
- b. persone svantaggiate o con disabilità ai sensi dell'articolo 112, comma 2, del *decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*, e successive modificazioni, nonché persone beneficiarie di protezione internazionale ai sensi del *decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251*, e successive modificazioni, e persone senza fissa dimora iscritte nel registro di cui all'articolo 2, *quarto comma*, della *legge 24 dicembre 1954, n. 1228*, le quali versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia.

4. È ammessa la prestazione di attività di volontariato, ma il numero dei volontari impiegati nell'attività d'impresa, dei quali la Fondazione deve tenere un apposito registro, non può essere superiore a quello dei lavoratori.

5. La Fondazione deve assicurare i volontari che prestano attività di volontariato nell'impresa medesima contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 3

1. La fondazione potrà esercitare attività commerciali diverse a quelle indicate nel precedente articolo, purché siano autorizzate dal Consiglio di amministrazione e rientrino nei criteri e limiti indicati nel terzo comma dell'art. 2 del d. lgs 112/2017. La fondazione per il raggiungimento degli scopi sociali può acquisire, vendere, permutare beni mobili ed immobili, curare la loro amministrazione; accettare donazioni, legati e contributi, nonché compiere qualsiasi operazione finanziaria, mobiliare ed immobiliare necessaria al conseguimento di essi.
2. La fondazione può provvedere a beneficiare Enti non profit operanti nei settori di cui all'art. 2 del d. lgs 112/2017, mediante liberalità di ogni specie, comprese le donazioni immobiliari e le concessioni gratuite d'uso di qualsiasi specie e durata, nel rispetto di quanto previsto all'art. 3 del D. Lgs. n. 112/2017.

Art. 4

Nessuna pratica di culto può essere imposta ai ricoverati. Essi possono farsi assistere dai ministri del culto al quale appartengono.

Art. 5

La fondazione provvede all'assistenza spirituale degli infermi ed al servizio ecclesiastico secondo la religione cattolica.

Art. 6

1. La fondazione provvede al suo scopo con i proventi del patrimonio quali risultanti dall'inventario al 31.12.1997, con le rette pagate dagli utenti, con le convenzioni ed ogni altro genere di entrate.
2. Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 7

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, lettera b, e dall'articolo 16, del D. Lgs. 112/2017 l'impresa sociale destina gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, lavoratori e

collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

3. Le ipotesi di distribuzione degli utili sono disciplinate dall'articolo 3, comma 2, del D. Lgs. 112/2017.
4. La Fondazione può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

Capo II°

Del patrono

Art. 8

1. Per volontà della Fondatrice la Fondazione ha un Patrono. Il Patrono sarà eletto a vita dall'Arcivescovo di Milano
2. Avvenendo che il Patrono venga meno, rinunci, sia assente od inabilitato la nomina del successore sarà comunque e sempre di competenza dell'Arcivescovo di Milano.

Capo III°

Del Consiglio di Amministrazione

Art. 9

1. L'amministrazione della Fondazione è retta da un Consiglio di cinque membri, di cui:
 - uno, il Presidente, sarà lo stesso Patrono, con facoltà però in Lui di delegare altra persona che tenga la Presidenza in sua vece;
 - un altro membro sarà nominato dallo stesso Patrono;
 - due altri membri saranno nominati dall'Arcivescovo pro tempore di Milano almeno uno dei quali dovrà essere laico;
 - uno sarà nominato dal Comune di Castano Primo;
2. Nei casi previsti dall'articolo 11 – comma 4, lettera b) – del D. Lgs. 112/2017 al Consiglio dovrà essere aggiunto un ulteriore componente nominato da parte dei soggetti ivi indicati;
3. Ferma restando l'applicazione dell'art. 2382 c.c. e del D. Lgs. n. 112/2017, l'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza e pertanto:
 - a. la carica non può essere ricoperta, da chi è stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D. Lgs. n.

159 del 6 settembre 2011, da chi è stato sottoposto alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria e da chi è stato sottoposto alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo (requisito di onorabilità);

- b. i consiglieri devono essere scelti fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese, di attività professionali funzionali all'attività dell'associazione o di attività di insegnamento in materie giuridiche o economiche (requisiti di professionalità);
 - c. la carica di Consigliere non può essere ricoperta da persone fisiche che svolgono, in proprio o in qualità di amministratori di società o enti, attività simili o analoghe a quella della società (requisiti di indipendenza).
- 4. Qualora il Patrono abbia delegato chi tenga la Presidenza in Sua vece, la durata di questo nell'Ufficio sarà di soli 5 anni, e se in detto periodo la persona delegata venisse a morire, o per qualsiasi ragione a cessare dall'Ufficio, il Patrono delegherà, per il tempo di durata del Consiglio di Amministrazione in corso, il successore nella Presidenza, a meno che intenda assumerla direttamente.
 - 5. Il Patrono potrà revocare la delega e con essa l'incarico di Presidente. Il Patrono potrà, di quinquennio in quinquennio, riconfermare la medesima persona nell'ufficio. La delegazione fatta da un Patrono cessa succedendogli altri nel Patronato.
 - 6. I restanti membri del Consiglio non possono revocare il Presidente
 - 7. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni sino all'approvazione del bilancio d'esercizio relativo all'ultimo anno del suo mandato.
 - 8. Qualora, durante il periodo quinquennale, venissero meno uno o più consiglieri, la nomina spetta al soggetto o ai soggetti che avevano già nominato i mancanti; il Consigliere o i Consiglieri così nominati restano in carica per la durata del Consiglio di Amministrazione in corso.

Art. 10

Le corresponsioni, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, di emolumenti individuali, saranno in conformità a quanto previsto dall'articolo 3 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 112/2017.

Art. 11

In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne fa le veci il Consigliere più anziano di nomina, ad anzianità pari, il più anziano di età.

Art. 12

1. I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica di Consigliere se, senza giustificato motivo, non intervengano per tre volte consecutive alla seduta.
2. La decadenza dei Consiglieri è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione.
3. Nel caso in cui il Patrono abbia delegato altra persona a tenere la Presidenza in Sua Vece e questa persona manchi alle adunanze del Consiglio di Amministrazione per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, il Patrono dovrà provvedere alla sostituzione, o assumere direttamente la Presidenza.

Capo IV°

Adunanze ed attribuzioni dal Consiglio di Amministrazione

Art. 13

1. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie. Le prime avranno luogo entro il mese di giugno di ogni anno, comunque nei termini di legge, per l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. Le adunanze straordinarie avranno luogo ogni qualvolta lo richieda un bisogno urgente, sia per invito del Presidente, sia per domanda scritta e motivata di due almeno dei componenti del Consiglio.

Art. 14

1. Le convocazioni del Consiglio sono fatte con qualsiasi mezzo che dia la prova dell'avvenuta ricezione da recapitarsi agli interessati entro 8 (otto) giorni dall'adunanza.
2. Tutte le deliberazioni del Consiglio debbono essere prese con l'intervento di almeno tre membri ed a maggioranza assoluta degli intervenuti.
3. Le votazioni si faranno per appello nominale od a voti segreti; hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratti di questioni concernenti persone.
4. A parità di voti s'intende prevalente il voto del Presidente. Per la validità delle adunanze non sarà computato chi, avendo interesse, non può prendere parte alle deliberazioni.
5. Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per teleconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 15

- 1. I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario, se nominato, o da un Consigliere o da un funzionario dipendente e sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti.
- 2. Quando qualcuno degli intervenuti rifiuti di firmare, ne sarà fatta menzione.

Art. 16

- 1. Il Consiglio provvede all'amministrazione della "Fondazione", al suo regolare funzionamento e approva il bilancio o rendiconto annuale. Può chiedere ed operare su affidamenti bancari, inoltre potrà stipulare con privati, Enti pubblici o privati, amministrazioni statali o parastatali qualunque contratto o partecipare con detti enti a gare all'asta pubblica o a trattativa privata per appalti, forniture, concessioni ecc., potrà riscuotere ed incassare da privati, società, banche, istituti di credito, uffici postali e da qualsiasi pubblica amministrazione qualunque somma a qualsiasi titolo dovuta alla "Fondazione" e rilasciare quietanza nonché a rilasciare fidejussioni.
- 2. Qualora il Consiglio di Amministrazione intendesse proporre modifiche statutarie dovrà uniformarsi al parere vincolante espresso per iscritto dal Patrono anche se egli avesse delegato ad altri la Presidenza del Consiglio in Sua vece.
- 3. Contro le deliberazione del Consiglio il Patrono dissenziente sarà ammesso a far valere la propria opposizione nella sede competente.
- 4. Il Consiglio di Amministrazione assicura la conservazione e il mantenimento delle scritture contabili ai sensi dell'articolo 9 del D. Lgs. 112/2017.
- 5. All'eventuale conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Capo V°

Rappresentanza della Fondazione – Attribuzioni del Presidente del C.d.A.

Art. 17

- 1. Spetta al Presidente di rappresentare la Fondazione e di curare l'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio; di sospendere per

gravi motivi gli impiegati ed operatori; di prendere tutti i provvedimenti reclamati dal bisogno e di chiedere ratifica degli stessi al Consiglio di Amministrazione da convocarsi entro 30 (trenta) giorni dall'assunzione del provvedimento.

2. Il Funzionamento, l'erogazione dei servizi, l'accesso alle strutture, la gestione dell'Ente, i modi di nomina, i diritti e i doveri, le attribuzioni e le mansioni del personale sono stabiliti dal C.d.A. in uno o più regolamenti da partecipare all'autorità di vigilanza.

Capo VI°

Delle Pie Signore Ospitaliere

Art. 18

1. Per ordine più assoluto della Fondatrice il compito di assistere gli infermi è affidato in conveniente numero alle Pie Signore appartenenti a quella Associazione denominata "Suore di Carità", compatibilmente con la loro possibilità e disponibilità.
2. La Fondazione potrà, altresì, avvalersi dell'attività di volontari in coerenza con il dispositivo di cui all'articolo 17 del D. Lgs. 117/2017 e con l'art. 13 del D. Lgs. 112/2017.

Capo VII°

Avvertenze e norme generali d'amministrazione

Art. 19

1. I lavoratori della Fondazione hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del *decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81*; in ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti dell'impresa sociale non può essere superiore al rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.
2. Le imprese sociali danno conto del rispetto delle disposizioni di cui al comma precedente nel proprio bilancio sociale.
3. I pagamenti non costituiscono titolo legale di scarico se non son muniti della firma del Presidente e di quella di un membro del Consiglio di Amministrazione.

Art. 20

Organo di Controllo e Revisore Legale dei conti

1. La Fondazione provvede alla nomina di un Sindaco Unico o di un Collegio sindacale composto da tre sindaci aventi i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, e 2399 del codice civile.

2. Il Sindaco Unico o i sindaci sono nominati dal Patrono qualora lo stesso non fosse Presidente; in caso contrario dall'Arcivescovo pro tempore di Milano; nei casi indicati dall'articolo 11 – comma 4, lettera b – del D. Lgs. 112/2017 uno dei componenti dell'organo di controllo è nominato dai soggetti ivi indicati. Qualora, al verificarsi del superamento dei due limiti indicati dal citato articolo 11 – comma 4, lettera b – del D. Lgs. 112/2017, l'impresa sociale avesse un organo di controllo monocratico, dovrà essere nominato un Collegio sindacale. Se per due esercizi consecutivi i predetti limiti non vengono superati, il diritto di nomina del sindaco da parte dei lavoratori viene meno, qualora tale situazione persista anche al momento della nuova nomina.
3. L'assunzione della carica di Sindaco è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti per gli amministratori
4. I sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento.
5. I sindaci esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del D. Lgs. n. 112/2017, ed attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2 dello stesso decreto.
6. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
7. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.
8. Nel caso in cui l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 10 del D. Lgs. n. 112/2017, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

Art. 21

Modalità di coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 D. Lgs. 112/2017, il Consiglio di Amministrazione tiene informati i lavoratori, gli utenti, e gli altri soggetti direttamente interessati alle attività della Fondazione e delle delibere degli

organi sociali che incidono direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati.

Eventuali richieste di chiarimenti o interventi in relazione agli argomenti di cui al punto precedente devono pervenire al Consiglio di Amministrazione, il quale potrà indire apposite riunioni al fine di consultare lavoratori, utenti, e diretti destinatari delle attività.

I lavoratori, gli utenti, e i diretti destinatari delle attività hanno diritto a partecipare a titolo consultivo alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, tramite un rappresentante da loro nominato, quando lo stesso Consiglio di Amministrazione debba approvare il regolamento aziendale che disciplini le questioni che incidono direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione e lo stesso regolamento dovranno tener conto delle osservazioni avanzate dal rappresentante. In caso di mancata nomina del rappresentante, di sua inerzia, o di mancata partecipazione al Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo potrà ugualmente approvare il regolamento aziendale.

La nomina del rappresentante avverrà con apposita assemblea disciplinata, nel rispetto delle norme di democraticità, secondo regole e modalità contenute in un regolamento che verrà redatto dagli stessi lavoratori, utenti, e altri soggetti direttamente interessati alle attività della Fondazione; in caso di inerzia di questi, il regolamento assembleare potrà essere redatto dallo stesso Consiglio di Amministrazione ed approvato dagli interessati.

Nel caso del superamento di due limiti previsti dal comma 4 punto b) dell'art. 11 D. Lgs. 112/2017 i lavoratori nominano un amministratore, in aggiunta a quelli già previsti dal presente statuto, e un membro dell'organo di controllo. La nomina avverrà con delibera assembleare dei lavoratori della Fondazione, secondo regole e modalità contenute in un regolamento che verrà redatto dagli stessi; in caso di inerzia di questi, il regolamento assembleare potrà essere redatto dallo stesso Consiglio di Amministrazione ed approvato dai lavoratori nella prima assemblea.

Ulteriori modalità di coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti, e degli altri soggetti direttamente interessati alle attività della Fondazione, nonché ulteriori specificazioni di quanto sopra disposto, potranno essere previste in un regolamento interno da predisporre ai sensi del primo comma dell'art. 11 del D. Lgs. 112/2017 nel rispetto delle linee guida dettate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Capo VIII°

Avvertenze e norme generali d'amministrazione

Art. 22

1. Ove necessario la fondazione può fare ricorso alle procedure previste dall'articolo 12, comma 1, del D. Lgs. 112/2017.

2. La Fondazione si estingue qualora siano esauriti gli scopi statuari ovvero ne sia divenuta impossibile la realizzazione in coerenza con quanto previsto dagli articoli 27 e 28 del Codice Civile.
3. Nel caso in cui La Fondazione non fosse più in grado di perseguire le proprie finalità statutarie e non fosse possibile procedere alla trasformazione della stessa, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad avviare le procedure di estinzione secondo le modalità previste per le persone giuridiche private senza scopo di lucro.
4. In caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo, nelle modalità di cui al quinto comma dell'art. 12 del d.lgs 112/2017, è devoluto ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'articolo 16, comma 1, del D. Lgs. 112/2017.
5. L'estinzione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno quattro dei suoi componenti; il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di indicare il soggetto destinatario del patrimonio residuo.
6. Si applica l'articolo 14 del D. Lgs. 112/2017 in materia di procedure concorsuali.
7. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere di cui al comma precedente sono nulli.
8. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai fondatori e/o agli amministratori della Fondazione.

f.to: Livio Landi

f.to: MARIA NIVES IANNACCONE NOTAIO (L.T.)

Certificazione di conformità di copia digitale a originale analogico
(art. 22, comma 3, D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - art. 68 - ter, Legge 16
febbraio 1913 n. 89)

Certifico io sottoscritta dr.ssa Maria Nives Iannaccone, Notaio in Seregno,
iscritta presso il Collegio Notarile di Milano, mediante apposizione al
presente file della mia firma digitale dotata di certificato di vigenza
rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato (Certification Authority),
che la presente è copia su supporto informatico conforme all'originale del
mio atto redatto su supporto cartaceo, rilasciata ai sensi dell'art. 22 d.lgs 7
marzo 2005 n. 82, per gli usi di legge.

Seregno, il giorno 19 marzo 2021

F.to: MARIA NIVES IANNACCONE NOTAIO